REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 2/EL
protocollo n. 4089/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 16 marzo 2009

oggetto: Elezioni amministrative 2009. Attività dei consigli comunali e provinciali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si premette che, pur non essendo ancora stata formalmente fissata la data delle elezioni amministrative, il previsto accorpamento con le elezioni europee permette di individuare quale data di svolgimento delle stesse **sabato 6 e domenica 7 giugno 2009**, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia di Pordenone e del Sindaco di Sacile nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno.

Ciò premesso, al fine di contribuire al regolare svolgimento dell'attività delle Amministrazioni interessate, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti in ordine all'incidenza delle consultazioni elettorali sull'operatività dei consigli comunali e provinciali in carica.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"*I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili*".

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'ente interessato, in quanto la ratio della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli**.

Nel precisare che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali – coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco – è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la prevista data delle elezioni, si fa presente che il D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*", prevede all'articolo 1, comma 1, lett. b) che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica. Pertanto, stante il previsto contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative sabato 6 e domenica 7 giugno, **il termine in questione cade giovedì 23 aprile 2009**.

A decorrere da tale data i consigli comunali e provinciali, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente, non sussistendo una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie.

Si reputa conveniente ricordare, in proposito, che dette evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine perentorio.

Considerati tali elementi ed in linea con quanto indicato dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale per le autonomie - con parere prot. n. 621 del 13 maggio 2004, si conferma l'orientamento già espresso dallo scrivente Servizio in un precedente parere (prot. n. 6183/1.3.16 del 12 aprile 2007), in ordine alla possibilità di far rientrare la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di atto per la cui approvazione la legge prescrive il termine del 30 giugno.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 opera esclusivamente per l'attività del consiglio, non intaccando **le attribuzioni della giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento finalizzato alla soluzione di fattispecie particolari.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci, Commissari dei comuni interessati
Vicepresidente della Provincia di Pordenone

e, p.c.:

Presidenza della Regione
Ufficio stampa
Ministero dell'interno
Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali
Direzione Centrale dei servizi elettorali
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
- Gorizia
- Pordenone
- Trieste
- Udine

Servizio finanza locale
Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali
Servizio Consiglio Autonomie locali